

120.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Brescia)	2462	Proposte di legge nn. 72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1293-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677, nel testo unificato della Commissione:	
		(Articoli 5 e 6)	2431
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2461	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	2434
Missioni valevoli nella seduta del 20 gennaio 1993	2461	Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	2463
Proposte di legge:		Schema di decreto legislativo (Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	2462
(Annunzio)	2461	Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmisione di documento)	2462
(Approvazione in Commissione)	2462	ERRATA CORRIGE	2463
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2461		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: OCCHETTO ED ALTRI; ZANONE ED ALTRI; FINI ED ALTRI; SEGNI ED ALTRI; NOVELLI; PANNELLA ED ALTRI; CIAFFI ED ALTRI; MUNDO ED ALTRI; LA GANGA ED ALTRI; TISCAR ED ALTRI; PATRIA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; BOATO ED ALTRI; LA MALFA ED ALTRI; SIGNORILE; MENSORIO; FERRI ED ALTRI; MASTRANTUONO; TASSI — ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677)

ARTICOLI 5 E 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ARTICOLO 5.**

(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco può dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai presentatori delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voto tra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi, partecipa al ballottaggio un terzo candidato, individuato ai sensi del comma 6.

6. Partecipa al secondo turno, quale terzo candidato alla carica di sindaco, il candidato che con i collegamenti effettuati con due o più liste, ai sensi del comma 8, raggiunga la maggiore cifra elettorale complessiva. Tale cifra non può essere comunque inferiore a quella conseguita dalla lista o dalle liste collegate nel primo turno con il secondo dei candidati ammessi al ballottaggio.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

8. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Entro il medesimo termine sono dichiarati i collegamenti dei candidati

alla carica di sindaco ai fini dell'individuazione dell'eventuale terzo candidato partecipante al ballottaggio. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai presentatori delle liste interessate. Entro le 24 ore successive l'ufficio centrale individua e comunica alla commissione elettorale circondariale e alla Prefettura, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il nominativo dell'eventuale terzo candidato al ballottaggio ai sensi del comma 6.

9. Possono dichiarare il collegamento di cui ai commi 6 e 8 le liste che abbiano conseguito almeno il tre per cento dei voti validi.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, viene eletto sindaco il candidato più anziano di età.

ARTICOLO 6.

(Elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sem-

preché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seg-

gio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI VOTATI NELLE SEDUTE DEL 14 E DEL 19 GENNAIO 1993

ARTICOLO 5.

Sopprimere il comma 4.

* 5. 115.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 4.

* 5. 116.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune, proclama eletto sindaco colui che tra le liste dei candidati ha riportato il maggior numero di voti e ne dà immediata comunicazione al prefetto.

4-bis. Contro la proclamazione del sindaco è ammesso ricorso, entro il termine di giorni tre dalla proclamazione medesima, alla corte d'appello competente per territorio. La corte decide insindacabilmente senza indugio.

5. 18.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 4, sostituire le parole: la maggioranza assoluta dei voti validi con le seguenti: il maggior numero di voti validi.

5. 117.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 4 sopprimere le parole: assoluta.

5. 19.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbattangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marrenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 5.

* 5. 118.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 5.

* 5. 119.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel caso in cui più candidati abbiano riportato uguale numero di voti, il presidente del tribunale proclama eletto il candidato iscritto nelle liste elettorali del comune o, in caso di parità di voti e di iscrizione nelle stesse liste elettorali, il candidato più anziano di età.

5. 21.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: Sono ammessi al secondo turno fino alla fine del comma, con le seguenti: È ammesso al secondo turno qualsiasi candidato che da solo o con i collegamenti effettuati con due o più liste, ai sensi del comma 8, raggiunga almeno il 10 per cento dei voti validi espressi.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7 e 9.

5. 120.

Passigli.

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente:

5. Sono ammessi al secondo turno tutti i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 10 per cento dei voti salvo rinuncia.

5. 22.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: due candidati con le seguenti: tre candidati.

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: il secondo ed il terzo con le seguenti: il terzo ed il quarto.

5. 23.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: hanno ottenuto fino a: conseguiti dai con le seguenti: sono designati dalle due liste o aggregazioni di liste che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voto tra il secondo e terzo schieramento, sono ammessi entrambi al ballottaggio. Qualora la somma dei voti conseguiti dalle due liste o aggregazioni di liste designanti i.

Conseguentemente:

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: che con i collegamenti fino

a: non può essere comunque con le seguenti: designato da due o più liste che, non collegate ad alcuno degli schieramenti già con diritto di ballottaggio, dichiarino di collegarsi, ai sensi del comma 8, raggiungendo una cifra elettorale comunque non;

al comma 7, sostituire le parole: che segue nella graduatoria con le seguenti: designato per riserva, all'atto degli adempimenti di cui al comma 8;

al comma 8, sostituire il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Per la designazione dei candidati al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti dichiarati tra le liste al primo turno, fatti salvi ulteriori collegamenti da dichiarare entro sette giorni dalla prima votazione. Entro il medesimo termine sono rese, presso la segreteria comunale, tutte le designazioni e le dichiarazioni di cui ai precedenti commi, le quali hanno efficacia solo se rispettivamente accettate dai candidati o sottoscritte dai primi due presentatori di ciascuna delle liste interessate;

al comma 9, sostituire le parole: dichiarare il con le seguenti: rendere le designazioni e le dichiarazioni di.

5. 121.

Savino.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: In caso di parità di voto tra i primi candidati, sono ammessi al ballottaggio quelli collegati ad una o più liste. Se i primi candidati a parità di voto sono tutti collegati, sono ammessi al ballottaggio quelli la cui lista, o gruppo di liste collegate, abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità anche tra voti di lista sono ammessi al ballottaggio i più anziani di età. Gli stessi criteri sono seguiti anche nel caso in cui a parità di voto sono solo i candidati successivi al primo.

5. 122.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con i seguenti: In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. 165.

La Commissione.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

al comma 8 sopprimere il terzo ed il quinto periodo.

*** 5. 123.**

Governo.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

al comma 8 sopprimere il terzo ed il quinto periodo.

*** 5. 166.**

Boato, Giuliani, Rutelli.

Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

**** 5. 25.**

Elio Vito, Cicciomessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

*Al comma 5, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 6.*

**** 5. 58.**

Novelli, Vito Riggio, Sterpa, Za-
none, Rivera, Cafarelli, Dalla
Chiesa, Elio Vito, Pollichino,
Fava, Bertezolo, Alfredo Ga-
lasso, Nuccio, Piscitello, Lia,
Lavaggi.

*Al comma 5, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

***** 5. 124.**

Raffaelli, Tempestini, Manca.

*Al comma 5, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

***** 5. 125.**

Segni, Bordon, Cafarelli, Enzo
Bianco, Borri, Lavaggi, Rig-
gio, Rivera, Polidoro, Maz-
zola, Sartoris.

*Al comma 5, sopprimere il quarto pe-
riodo.*

***** 5. 126.**

Vigneri, Recchia, Alfonsina Ri-
naldi, Bassanini, Tortorella.

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire
le parole: 50 per cento con le seguenti: 60
per cento.*

5. 28.

Nania, Tassi.

Sopprimere il comma 6.

*Conseguentemente, al comma 9, sosti-
tuire le parole: ai commi 6 e 8 con le
seguenti: al comma 8.*

5. 130.

Raffaelli, Tempestini, Manca.

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 127.**

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 128.**

Piscitello.

Sopprimere il comma 6.

- * 5. 129. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 6.

- * 5. 131. Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Sopprimere il comma 6.

- * 5. 132. Alfonsina Rinaldi, Recchia, Bassanini, Vigneri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Partecipa al secondo turno, quale terzo candidato alla carica di sindaco, quello che con la confluenza delle percentuali di uno o più candidati non ammessi raggiunga la maggiore cifra elettorale complessiva. Tale cifra non può essere comunque inferiore a quella conseguita dal secondo dei candidati ammessi al ballottaggio.

5. 133. Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Partecipa al secondo turno, quale terzo candidato alla carica di sindaco, il candidato che, terzo classificato al primo turno, abbia riportato una percentuale assoluta non inferiore del 5 per cento rispetto al secondo.

5. 134. Savino.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- * 5. 59. Adolfo Battaglia, Enzo Bianco, Mammi.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- * 5. 169. Mastrantuono.

Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale cifra non può essere comunque inferiore a quella conseguita dal secondo dei candidati ammessi al ballottaggio.

5. 135. Boato, Giuliari.

Sopprimere il comma 7.

- * 5. 30. Elio Vito, Ciccimessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

Sopprimere il comma 7.

- * 5. 33. Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 7.

- * 5. 136. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 7.

- * 5. 137. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 7, dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: rinuncia.

5. 138. Savino.

Al comma 7, dopo la parola: permanente aggiungere le seguenti: di rinuncia alla candidatura.

5. 60.

Adolfo Battaglia, Enzo Bianco, Mammi.

Al comma 7, dopo la parola: secondo aggiungere le seguenti: e quarto.

5. 139.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. 140.

Boato, Giuliari.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di rinuncia di uno dei due candidati ammessi al ballottaggio risulta automaticamente eletto l'altro.

5. 141.

Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli.

Sopprimere il comma 8.

*** 5. 61.**

Novelli, Riggio, Sterpa, Zanone, Rivera, Cafarelli, Dalla Chiesa, Elio Vito, Pollichino, Fava, Bertezolo, Alfredo Galasso, Nuccio, Piscitello, Lia, Lavaggi.

Sopprimere il comma 8.

*** 5. 142.**

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta ed all'elenco completo degli assessori che intendano nominare.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

5. 143.

Piscitello.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Nel ballottaggio, ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una lista contrassegnata dai simboli delle liste a cui il candidato era collegato al primo turno, nonché dai simboli di eventuali altre liste, sulla base di dichiarazioni convergenti rese, entro sette giorni, dal candidato sindaco e da tutti i presentatori delle liste interessate. Ciascuna delle due liste concorrenti, è composta dai nominativi dei candidati alla carica di consigliere in numero non superiore al 60 per cento dei seggi secondo l'ordine della lista comunicata dai presentatori, nel rispetto del criterio indicato dal comma 5 dell'articolo 6.

5. 144.

Recchia, Bassanini, Rinaldi, Vigneri.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio, entro sette giorni dalla prima votazione, presentano ciascuno la propria lista composta da candidati al consiglio comunale individuati tra le liste a lui collegate e tra le eventuali ulteriori liste che abbiano dichiarato il

collegamento al secondo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai presentatori delle liste interessate.

5. 145. Raffaelli, Tempestini, Manca.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le seguenti: I candidati ammessi al ballottaggio possono dichiarare l'annullamento dei loro collegamenti.

5. 35. Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Muscolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

* **5. 37.** Elio Vito, Ciccimessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Taradash.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

* **5. 146.** Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 8, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.

5. 147. Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il quinto periodo.

5. 149. Recchia, Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Bassanini.

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

5. 148. Raffaelli, Manca, Tempestini.

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: sono dichiarati i collegamenti dei candidati con le seguenti: è dichiarata la confluenza di uno o più candidati.

5. 150. Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 9.

* **5. 38.** Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 9.

* **5. 39.** Elio Vito, Ciccimessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Taradash.

Sopprimere il comma 9.

* **5. 62.** Novelli, Riggio, Sterpa, Zanone, Rivera, Cafarelli, Dalla Chiesa, Elio Vito, Pollichino, Fava, Bertezolo, Alfredo Galasso, Nuccio, Piscitello, Lia, Lavaggi.

Sopprimere il comma 9.

* **5. 151.** Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 9.

* 5. 152.

Segni, Bordon, Cafarelli, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Sopprimere il comma 10.

** 5. 40.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 10.

** 5. 154.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno.

5. 155.

Piscitello.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

5. 63.

Novelli, Riggio, Sterpa, Zanone, Rivera, Cafarelli, Dalla Chiesa, Elio Vito, Pollichino, Fava, Bertezolo, Alfredo Galasso, Nuccio, Piscitello, Lia, Lavaggi.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sono riprodotti i simboli delle liste collegate con le seguenti: è riprodotto il simbolo delle liste collegate, diverso dai contrassegni indicati al comma 3.

5. 156.

Colaiani, Vigneri.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate con le seguenti: sotto il quale è riprodotto il simbolo della lista collegata.

5. 157.

Segni, Bordon, Cafarelli, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: riprodotti i simboli delle aggiungere la seguente: eventuali.

5. 158.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché il nome, il cognome e la data di nascita degli assessori che egli designerà una volta eletto.

5. 159.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 11.

5. 160.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta la domenica successiva.

5. 161.

Piscitello.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di parità di voti, viene eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati e a parità di voti tra liste collegate viene eletto sindaco il candidato più anziano.

5. 162.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 8, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

5. 167.

La Commissione.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. I candidati alla carica di sindaco devono presentare al momento del deposito della loro candidatura il programma politico-amministrativo che intendono realizzare nel corso del loro mandato e l'elenco dei nominativi degli assessori che intendono nominare in caso di elezione.

5. 64.

Novelli, Riggio, Sterpa, Zanone, Rivera, Cafarelli, Dalla Chiesa, Elio Vito, Pollichino, Fava, Bertezolo, Alfredo Galasso, Nuccio, Piscitello, Lia, Lavaggi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare i nominativi dei candidati alla carica di assessori, nonché depositare il programma che intende realizzare durante il mandato.

5. 45.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Macerattini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto,

Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare i criteri che intende seguire nella nomina degli assessori ed i nominativi dei candidati alla carica di assessori, nonché depositare il programma che intende realizzare durante il mandato.

5. 46.

Nania, Tassi, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Macerattini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Nel caso in cui nessuno dei candidati possa essere proclamato per una o più cause di ineleggibilità, il presidente del tribunale ne dà immediata comunicazione al prefetto il quale provvede senza indugio alla nomina del commissario.

5. 53.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del sindaco e della giunta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti).

1. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti la giunta è eletta a suffragio universale diretto, per

un periodo di quattro anni, contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

2. L'elezione ha luogo a liste concorrenti che indichino, oltre al candidato alla carica di sindaco ed ai loro rispettivi vicari, un numero di candidati pari al numero di assessori previsti dallo statuto con l'indicazione di altrettanti supplenti destinati, nell'ordine, a subentrare agli eletti in caso di loro morte, decadenza o altro impedimento.

3. Viene proclamata eletta la giunta che ha conseguito il maggior numero di voti.

4. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono proclamati sindaco e vicario del sindaco i candidati a tale carica inseriti al primo e al secondo posto della lista per la giunta.

5. In caso di morte, dimissioni, o altro impedimento permanente del sindaco, subentra in tale carica il vicario.

6. Nel caso di cui al comma 5, funge da nuovo vicario del sindaco il terzo fra i componenti della giunta indicati nella lista elettorale. Correlativamente entra in giunta il primo nell'ordine fra i componenti della giunta supplenti. Nello stesso modo si procede per ulteriori surrogazioni.

5. 67.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e inferiore a 100.000).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e inferiore a 100.000 il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco può dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collega-

mento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai presentatori della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è portato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi, possono partecipare al ballottaggio anche gli altri candidati, purché abbiano superato il 10 per cento dei voti validi.

6. In caso di rinuncia o impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

7. Quando, ai sensi del comma 5, si renda necessario il ricorso ad un secondo turno elettorale entro sette giorni dal primo turno i candidati alla carica di sindaco possono annunciare il ritiro della propria candidatura e/o della lista a loro

collegata. I candidati che non si sono ritirati hanno facoltà di modificare la composizione e/o il contrassegno della lista ad essi collegata, includendovi candidati di liste che hanno partecipato al primo turno e vengono ritirate, purché nessuna lista abbia ottenuto più del 50 per cento dei voti validi. Tale inclusione può avvenire unicamente con l'esplicito consenso dei presentatori delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riprodotto il simbolo della lista collegata. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Se sono state modificate le liste dei candidati al consiglio comunale ai sensi del comma 7 si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, viene eletto sindaco il candidato più anziano di età.

5. 68.

Del Pennino.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Elezione del sindaco nei comuni con più di 100.000 abitanti e nelle città metropolitane).

1. Il sindaco di ogni comune con più di 100.000 abitanti o città metropolitana è eletto a suffragio universale diretto col sistema maggioritario a doppio turno, conformemente alle norme di cui ai commi successivi.

2. Possono candidarsi alla carica di sindaco i cittadini che hanno i requisiti necessari per candidarsi alla carica di consigliere comunale o consigliere metropolitano.

3. I nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati su un'ap-

posita scheda elettorale, diversa da quella utilizzata per l'elezione del consiglio comunale o metropolitano.

4. È proclamato eletto dall'ufficio elettorale competente il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale.

5. Il secondo turno ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi a presentare la loro candidatura al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno riportato nel primo turno il maggior numero di voti validi. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi possono partecipare al ballottaggio anche i candidati che hanno superato il 10 per cento dei voti validi. Ogni candidato ha la facoltà di annunciare entro sette giorni dal primo turno il ritiro della propria candidatura.

6. Dopo il secondo turno, è proclamato eletto dall'ufficio elettorale competente il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

5. 02.

Del Pennino, Lavaggi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Elezione del sindaco nei comuni con più di 250.000 abitanti e nelle città metropolitane).

1. Il sindaco di ogni comune con più di 250.000 abitanti o città metropolitana è eletto a suffragio universale diretto col sistema maggioritario a doppio turno, conformemente alle norme di cui ai commi successivi.

2. Possono candidarsi alla carica di sindaco i cittadini che hanno i requisiti necessari per candidarsi alla carica di consigliere comunale o consigliere metropolitano.

3. I nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati su un'apposita scheda elettorale, diversa da quella utilizzata per l'elezione del consiglio comunale o metropolitano.

4. È proclamato eletto dall'ufficio elettorale competente il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale.

5. Il secondo turno ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi a presentare la loro candidatura al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno riportato nel primo turno il maggior numero di voti validi. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi possono partecipare al ballottaggio anche i candidati che hanno superato il 10 per cento dei voti validi. Ogni candidato ha la facoltà di annunciare entro sette giorni dal primo turno il ritiro della propria candidatura.

6. Dopo il secondo turno, è proclamato eletto dall'ufficio elettorale competente il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

5. 01.

Gorgoni, Mammi, Pellicanò, Ravaglia, Enzo Bianco, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, Passigli, Giuseppe Galasso, Bianchini, Del Penino, Lavaggi.

ARTICOLO 6.

Sopprimerlo.

* 6. 4.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimerlo.

* 6. 5.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

La rubrica è sostituita dalla seguente:

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

** 6. 1.

Governo.

La rubrica è sostituita dalla seguente:

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

** 6. 2.

Recchia, Barbera, Alfonsina Rinaldi, Bassanini, Vigneri.

Alla rubrica, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.000.

6. 3.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore può esprimere una sola preferenza ».

6. 6.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi, Martucci, Marcucci, Dalla Via.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. In tutti i comuni e nelle città metropolitane per l'elezione del consiglio si osservano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Alla lista per il consiglio che abbia conseguito il maggior numero di voti spetta di diritto un terzo dei consiglieri assegnati al comune, salvo che essa abbia conseguito una più alta percentuale.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, per la determinazione del numero di consiglieri eletti da ciascuna lista si dividono le rispettive cifre elettorali, pari alla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa relativi compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, per cifre intere e decimali, il seggio è assegnato alla lista che ha la più alta cifra elettorale o, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

4. Stabilito il numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna lista, l'ufficio elettorale comunale ordina i candidati di ciascuna lista in una graduatoria decrescente in base al numero delle preferenze attribuite a ciascuno di essi, e procede alla determinazione e proclamazione degli eletti in base all'ordine di tale graduatoria.

5. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti rimane in vigore, per quanto attiene all'elezione del consiglio comunale, l'articolo 11 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni.

6. 7. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il consiglio comunale è eletto sulla base di collegi elettorali uninominali e ripartizione proporzionale dei seggi salvo quanto disposto dal comma 5.

2. A tal fine il territorio dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti viene suddiviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi assegnati al consiglio comunale. I collegi devono contenere un territorio continuo e un numero di elettori sostanzialmente equivalente.

3. I partiti o i gruppi politici che intendono presentare candidature per l'elezione a consigliere comunale devono presentare un numero di candidature, anche se relative alla stessa persona, non inferiore alla metà dei consiglieri comunali da eleggere e non superiore al numero dei collegi del comune.

4. In ciascun collegio al nome del candidato è abbinato il nome di un suo supplente, che gli subentra in caso di morte, dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.

5. La ripartizione dei seggi avviene con l'attribuzione a ciascuna lista di candidati collegati di tanti seggi quanti sono i suoi quozienti pieni ed i resti più alti fino all'esaurimento dei seggi da attribuire.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

7. Compiute le proclamazioni di cui al comma precedente, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati di ciascun gruppo secondo la graduatoria determinata dalla percentuale di voti validi ottenuti.

8. In caso di parità di tali percentuali è proclamato eletto il più anziano di età.

6. 8.

Boato, Rutelli, Giuliani, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Il consiglio comunale è eletto sulla base di collegi elettorali uninominali.

2. A tal fine il territorio dei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti viene suddiviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi assegnati al consiglio comunale. I collegi devono corrispondere ad un territorio continuo e ad un numero di elettori sostanzialmente equivalente.

3. I partiti o i gruppi politici che intendono presentare candidature per l'elezione a consigliere comunale devono presentare un numero di candidature, anche se relative alla stessa persona, non inferiore alla metà dei consiglieri comunali da eleggere e non superiore al numero dei collegi del comune.

4. La ripartizione dei seggi viene effettuata dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista o gruppo di liste spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste o gruppi di liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna

lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. I restanti seggi sono ripartiti tra le liste collegate ai sensi del comma 6.

7. Compiute le proclamazioni di cui al comma precedente, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati di ciascuna lista secondo la graduatoria determinata dalla percentuale di voti validi ottenuti. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

6. 9.

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e inferiore a 100.000).

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclama-

zione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista ad esso collegata, anche se non li ha conseguiti, viene attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno e le liste dei candidati al consiglio non siano state modificate ai sensi del comma 7 dell'articolo 5, alla lista ad esso collegata, anche se non li ha conseguiti, viene attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio, purché nessuna altra lista abbia superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo. Nel caso in cui una lista diversa da quella collegata al sindaco eletto abbia superato il 50 per cento dei voti validi nel primo turno tutti i seggi vengono assegnati col metodo d'Hondt.

6. Qualora uno o più candidati alla carica di sindaco abbiano modificato la composizione della lista dei candidati ad essi collegata nel secondo turno, si procede ad una nuova votazione sia per l'elezione del sindaco che per l'elezione del consiglio. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e ottavo comma dell'articolo 5. Alla lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco, anche se non li ha conseguiti viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono

in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

6. 10.

Del Pennino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 100.000).

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista ad esso collegata, anche se non li ha conseguiti, viene attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. A parità di

quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno e le liste dei candidati al consiglio non siano state modificate ai sensi del comma 7 dell'articolo 5.69, alla lista ad esso collegata, anche se non li ha conseguiti, viene attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio, purché nessuna altra lista abbia superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo. Nel caso in cui una lista diversa da quella collegata al sindaco eletto abbia superato il 50 per cento dei voti validi nel primo turno tutti i seggi vengono assegnati col metodo d'Hondt.

6. Qualora uno o più candidati alla carica di sindaco abbiano modificato la composizione della lista dei candidati ad essi collegata nel secondo turno, si procede ad una nuova votazione sia per l'elezione del sindaco che per l'elezione del consiglio. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 5.69. Alla lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco, anche se non li ha conseguiti viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre

individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

6. 11.

Del Pennino, Lavaggi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 250.000).

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.70, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista ad esso collegata, anche se non li ha conseguiti, viene attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno e le liste dei candidati al consiglio

non siano state modificate ai sensi del comma 7 dell'articolo 5.70, alla lista ad esso collegata, anche se non li ha conseguiti, viene attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio, purché nessuna altra lista abbia superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo. Nel caso in cui una lista diversa da quella collegata al sindaco eletto abbia superato il 50 per cento dei voti validi nel primo turno tutti i seggi vengono assegnati col metodo d'Hondt.

6. Qualora uno o più candidati alla carica di sindaco abbiano modificato la composizione della lista dei candidati ad essi collegata nel secondo turno, si procede ad una nuova votazione sia per l'elezione del sindaco che per l'elezione del consiglio. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 5.70. Alla lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco, anche se non li ha conseguiti viene attribuito il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col metodo d'Hondt. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, terzo e quarto periodo.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

6. 64.

Gorgoni, Passigli, Lavaggi, Pellicanò, Bianchini, Ravaglia, Italicò Santoro, Sbarbati Carletti, Guglielmo Castagnetti, Bonomo, Enzo Bianco, Del Pennino, Mammi, Paggini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero totale dei consiglieri da eleggere.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, segnando il simbolo della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, segnandone il cognome sull'apposito rigo posto a fianco del simbolo. In caso di identità di cognome tra candidati, deve iscriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

3. Più liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco si considerano tra loro collegate.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata al termine del primo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la somma delle cifre elettorali di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono proclamati eletti alla carica

di consigliere comunale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

6. 12.

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turrone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero totale dei consiglieri da eleggere.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, segnando il simbolo della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, segnandone il cognome sull'apposito rigo posto a fianco del simbolo. In caso di identità di cognome tra candidati, deve iscriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

3. Più liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco si considerano tra loro collegate.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata al termine del primo turno.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la somma delle cifre elettorali di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono proclamati eletti alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

6. 13.

Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turrone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati pari a numero dei consiglieri da eleggere.

2. Il voto alla lista viene espresso, unitamente al voto per il sindaco, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per i candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome o il numero di lista sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata solo successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero

eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano solo se la lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi.

6. Qualora la lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco non abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio a tale lista. I restanti seggi vengono attribuiti alle altre liste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono proclamati eletti alla carica di consigliere secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

6. 14.

Elio Vito, Ciccimessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

Sopprimere il comma 1.

* 6. 15.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 1.

* 6. 16.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi
Rossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero totale dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà.

** 6. 17.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore a numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà.

** 6. 18.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1 sostituire le parole: non inferiore ai due terzi con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.

6. 65.

Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dei candidati presenti in lista non più di due terzi dovrà appartenere allo stesso sesso.

6. 19.

Boato, Rutelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. In ogni lista di candidati, i candidati di ciascun sesso non possono essere di numero superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere.

6. 69.

Giuliari, Boato, Rutelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

6. 20.

Alfonsina Rinaldi, Serafini,
Turco, Beebe Tarantelli, Bi-
ricotti Guerrieri, Camoirano
Andriollo, Dalla Chiesa
Curti, Di Prisco, Ingrao, Lo-
renzetti Pasquale, Mancina,
Masini, Montecchi, Polla-
strini Modiano, Sangiorgio,
Sanna, Sartori, Gianna
Serra, Trupia Abate, Vigneri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le elezioni hanno luogo con il sistema proporzionale.

6. 21.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marrenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

6. 22.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

* 6. 23.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

* 6. 24.

Nania, Anedda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

* 6. 25.

Piscitello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: espresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 *con le seguenti:* su apposita scheda riservata per il consiglio comunale.

6. 26.

Novelli, Riggio, Sterpa, Zanone, Rivera, Cafarelli, Dalla Chiesa, Elio Vito, Pollichino, Fava, Bertezolo, Alfredo Galasso, Nuccio, Piscitello, Lia, Lavaggi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'elettore può esprimere un secondo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, se di sesso diverso dal candidato per il quale è stata espressa la prima preferenza.

6. 66.

Alfonsina Rinaldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun elettore può inoltre esprimere un secondo voto di preferenza per un altro candidato della lista prescelta, qualora sia di sesso diverso dal candidato per il quale è stata espressa la prima preferenza.

6. 70.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.-bis. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, secondo le modalità stabilite al comma precedente, solamente qualora tali preferenze siano espresse a favore di candidati di sesso diverso.

6. 71.

La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

* 6. 29.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

* 6. 30.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata al termine del primo turno.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: salvo quanto disposto dal comma 6;

sopprimere il comma 6.

* 6. 31.

Boato, Rutelli, Giuliari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata al termine del primo turno.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: salvo quanto disposto dal comma 6;

sopprimere il comma 6.

* 6. 32.

Piscitello.

Sopprimere il comma 4.

6. 33.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si procede ai sensi dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

6. 34.

Piscitello.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri la cifra elettorale di ciascuna lista viene divisa per 1, 2, 3, 4...sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 5, 6 e 7;

al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: compiute le operazioni di cui al comma 7.

6. 35.

Novelli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto dal comma 6.

* 6. 36.

Bassanini, Recchia, Vigneri, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto dal comma 6.

* 6. 37.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto al comma 6.

* 6. 68.

Boato, Giuliari, Rutelli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1993

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o a ciascun gruppo di liste collegate con la seguente: collegata.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o gruppo di liste collegate; al secondo periodo sopprimere le parole: o gruppo di liste; al terzo periodo sopprimere le parole: o gruppo di liste;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o al gruppo di liste ad esso collegate con le seguenti: ad esso collegata; al secondo periodo sostituire le parole: o al gruppo di liste ad esso collegate con le seguenti: ad esso collegata; al medesimo secondo periodo sopprimere le parole: o altro gruppo di liste collegate; al terzo periodo sopprimere le parole: o gruppi di liste collegate; al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o gruppo di liste collegate; sopprimere il secondo periodo.

6. 38.

Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Sopprimere il comma 5.

* 6. 39.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 5.

* 6. 40.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sopprimere il comma 5.

* 6. 41.

Piscitello.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Allorché la proclamazione dell'elezione del sindaco è effettuata al primo turno, ai sensi dell'articolo 5, comma 4,

nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4,....., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti, e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. 42.

Bassanini, Recchia, Alfonsina Rinaldi, Vigneri.

Sopprimere il comma 6.

* 6. 43.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sopprimere il comma 6.

* 6. 44.

Piscitello.

Sopprimere il comma 6.

* 6. 45.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 6.

* 6. 46.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 6.

* 6. 67.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate — che abbia già conseguito nel primo turno almeno il 50 per cento dei voti — viene assegnato almeno il 60 per cento dei seggi, a meno che questi

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1993

non siano già stati ottenuti ai sensi del comma 4.

6. 47.

Boato, Giuliari.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

* 6. 48.

Recchia, Bassanini, Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Tortorella.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

* 6. 49.

Raffaelli, Manca, Tempestini.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

* 6. 50.

Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi con le seguenti: il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

6. 51.

Tiscar.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: viene assegnato il 60 per cento con le seguenti: viene assegnato il 55 per cento.

6. 53.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: che non fino a del consiglio.

6. 54.

Vigneri, Recchia, Bassanini, Rodotà, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: sempreché nessuna fino alla fine del periodo.

* 6. 27.

Landi, La Ganga, Capria, Labriola, Salvatore Lauricella, Savino, Tognoli.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: sempreché nessuna fino alla fine del periodo..

* 6. 52.

Alfonsina Rinaldi, Recchia, Bassanini, Vigneri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I consiglieri comunali nei casi in cui è conseguito il premio di maggioranza, sono scelti dal sindaco tra cittadini particolarmente qualificati per ragioni professionali.

6. 55.

Nania, Tassi.

Sopprimere il comma 7.

* 6. 56.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 7.

* 6. 57.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 7.

* 6. 58.

Piscitello.

Sopprimere il comma 7.

* 6. 59.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 8.

** 6. 60.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sopprimere il comma 8.

** 6. 61.

Piscitello.

Sopprimere il comma 8.

** 6. 62.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Spazio di garanzia).

1. Anche se una lista o un gruppo di liste collegate hanno conseguito nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti una percentuale elettorale superiore al 65 per cento dei seggi, alle altre liste viene assegnato il 35 per cento dei seggi del Consiglio.

6. 04.

Tatarella, Tassi, Nania.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6. 01.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o due vicepresidenti con le seguenti: un vicepresidente.

0. 6. 01. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 2.

0. 6. 01. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nella prima seduta il consiglio elegge, tra i suoi membri, un presidente dell'assemblea ed uno o due vice presidenti.

2. Per l'elezione del presidente e dei vice presidenti è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, alla seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa il giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio su iniziativa propria o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri.

6. 01.

Ferri, De Paoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle città metropolitane).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane il consiglio è composto da consiglieri eletti in collegi uninominali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo procede alla definizione e alla delimitazione sul territorio di ciascun comune con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, o di ciascuna città me-

tropolitana, di un numero di collegi elettorali uninominali pari al numero dei consiglieri assegnati. Ciascun collegio deve includere un numero equivalente di elettori ed avere continuità territoriale. In ogni caso, la differenza tra il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio più numeroso e il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio meno numeroso non può essere superiore al 10 per cento.

3. Qualora in occasione delle successive revisioni delle liste elettorali dei comuni nei quali il consiglio comunale viene eletto ai sensi del presente articolo si dovessero rilevare importanti movimenti di residenza o variazioni del numero degli elettori tali da determinare differenze nel numero di elettori di diversi collegi uninominali superiori a quelle consentite ai sensi del comma 2, il Governo dispone una modifica della delimitazione dei collegi tale da ripristinare l'equilibrio richiesto. Il Governo provvede altresì a definire i collegi della città metropolitana, quando questa viene istituita in luogo dei preesistenti comuni.

4. In ciascuna scheda elettorale sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati presentati nel collegio uninominale, il contrassegno del partito o raggruppamento per cui si presenta. Ciascun elettore esprime il voto per uno dei candidati presentati nel collegio uninominale.

5. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto consigliere il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Se in un collegio nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi si procede ad un nuovo turno elettorale la seconda domenica successiva a quella del primo.

7. Per ciascun collegio uninominale sono ammessi a presentarsi al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente

espressi possono partecipare al ballottaggio anche i candidati che hanno superato il 10 per cento dei voti. Ogni candidato ha la facoltà di annunciare entro sette giorni dal primo turno il ritiro della propria candidatura.

8. In caso di rinuncia o impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammesso al secondo turno, ai sensi del primo periodo del comma 7, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto consigliere, in ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

6. 03.

Del Pennino, Lavaggi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle città metropolitane).

1. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e nelle città metropolitane il consiglio è composto da consiglieri eletti in collegi uninominali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo procede alla definizione e alla delimitazione sul territorio di ciascun comune con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, o di ciascuna città metropolitana, di un numero di collegi elettorali uninominali pari al numero dei consiglieri assegnati. Ciascun collegio deve includere un numero equivalente di elettori ed avere continuità territoriale. In ogni caso, la differenza tra il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio più numeroso e il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio meno numeroso non può essere superiore al 10 per cento.

3. Qualora in occasione delle successive revisioni delle liste elettorali dei comuni nei quali il consiglio comunale viene eletto ai sensi del presente articolo si dovessero rilevare importanti movimenti di residenza o variazioni del numero degli elettori tali da determinare differenze nel numero di elettori di diversi collegi uninominali superiori a quelle consentite ai sensi del comma 2, il Governo dispone una modifica della delimitazione dei collegi tale da ripristinare l'equilibrio richiesto. Il Governo provvede altresì a definire i collegi della città metropolitana, quando questa viene istituita in luogo dei preesistenti comuni.

4. In ciascuna scheda elettorale sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati presentati nel collegio uninominale, il contrassegno del partito o raggruppamento per cui si presenta. Ciascun elettore esprime il voto per uno dei candidati presentati nel collegio uninominale.

5. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto consigliere il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Se in un collegio nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi si procede ad un nuovo turno elettorale la seconda domenica successiva a quella del primo.

7. Per ciascun collegio uninominale sono ammessi a presentarsi al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi possono partecipare al ballottaggio anche i candidati che hanno superato il 10 per cento dei voti. Ogni candidato ha la facoltà di annunciare entro sette giorni dal primo turno il ritiro della propria candidatura.

8. In caso di rinuncia o impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammesso al secondo turno ai sensi del primo periodo del comma 7 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto consigliere, in ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

6. 02.

Gorgoni, Enzo Bianco, Guglielmo Castagnetti, Pellicanò, Ravaglia, Mammi, Sbarbati Carletti, Lavaggi, Del Pennino, Passigli, Giuseppe Galasso, Bianchini.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 20 gennaio 1993.**

Azzolini, Cafarelli, Giorgio Carta, Carlo Casini, Raffaele Costa, Corsi, de Luca, Facchiano, Fiori, Gottardo, Lucarelli, Madaudo, Malvestio, Matulli, Pisicchio, Pratesi, Riggio, Sacconi, Scotti, Spini, Stornello, Tripodi, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Azzolini, Cafarelli, Giorgio Carta, Carlo Casini, Raffaele Costa, Cresco, Corsi, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Farace, Fiori, Gottardo, Lo Porto, Madaudo, Matulli, Piermartini, Pratesi, Riggio, Rocchetta, Sacconi, Salvadori, Scotti, Spini, Stornello, Tripodi, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 19 gennaio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RUTELLI ed altri: « Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra » (2135);

BASSOLINO ed altri: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista, in materia di accesso all'ordine e di formazione professionale » (2136).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BINETTI ed altri: « Modifica alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in favore delle vittime della criminalità organizzata, per l'estensione agli amministratori locali dei benefici ivi previsti » (1925) *(Parere della II, della V e della XII Commissione);*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'accordo ed alla convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 » (1535) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

POLI BORTONE ed altri: « Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce » (448) *(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

VITI ed altri: « Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario » (1768) *(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

MARCUCCI e BATTISTUZZI: « Norme per la trasparenza degli appalti di lavori

pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche » (1998) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

PERABONI ed altri: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) » (1772) (*Parere della I, della II e della X Commissione*).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

ARTIOLI ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo » (178); ARMELIN: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali » (192); D'AMATO: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo » (741); BATTAGLIA AUGUSTO ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale » (853), *in un testo unificato con il titolo: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale »* (178-192-741-853).

Modifica nell'assegnazione di uno schema di decreto legislativo a Commissioni in sede referente.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che per il seguente schema di decreto legislativo, attualmente assegnato, a' termini del comma 3, lettera *b*), dell'articolo 126 e comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) ed alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, sia invece deferito alla competenza congiunta della X e della XII Commissione ed alla

Commissione speciale per le politiche comunitarie:

« Attuazione della direttiva n.90/496/CEE relativa alla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ».

Tenuto conto della materia oggetto del suddetto schema di decreto legislativo la Presidenza ritiene di poter accogliere tale richiesta.

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Brescia.

Con lettera in data 30 dicembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 9 dicembre 1992, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento n. 891/91/Mod. 45 nei confronti dell'onorevole Franco Nicolazzi in qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emanata il 16 gennaio 1993, con la quale il predetto Ufficio, in ordine alla necessità di valutare l'attualità del quesito referendario concernente alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in relazione a varie disposizioni legislative intervenute successivamente:

1) ha riformulato come segue il quesito relativo all'articolo 30 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: « volete che sia abrogato l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle parti contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) ? »;

2) ha riformulato come segue il quesito relativo all'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica: « volete che sia abrogato l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e — per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'ENIT — anche l'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottoposizione di tale ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo ? »;

3) ha dichiarato cessate le operazioni referendarie relative all'articolo 71, comma 1, lettera h) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

4) ha riformulato come segue il quesito relativo alla rimanente parte del detto articolo 71: « volete che sia abrogato l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del comma 1, lettera h) e — limitatamente al comma 1, lettera d) del citato decreto del Presidente della Repubblica — anche l'articolo 4, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 ? »;

5) ha dichiarato cessate le operazioni referendarie relative all'articolo 88, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6) ha riformulato come segue il quesito relativo alla rimanente parte dell'articolo 88 citato: « volete che sia abrogato l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12 ? »;

7) ha dichiarato cessate le operazioni referendarie relative all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

8) ha riformulato come segue il quesito relativo all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica citato: « volete che sia abrogato l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349 ? »;

9) ha dichiarato che resta fermo il quesito così come inizialmente formulato, relativamente agli articoli 24, 40, 43, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta pomeridiana del 5 agosto 1992, pagina 821, seconda colonna, e pagina 82, prima colonna, la comunicazione relativa alla trasmissione dal ministro degli affari esteri deve intendersi sostituita dalla seguente:

« Il ministro degli affari esteri, con lettere in data 15 giugno e 16 luglio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno e il 15 luglio 1992 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

